

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 d.d. 17.10.2018

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE –TAGESMUTTER.

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Canazei riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il Comune di Canazei promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter mediante la concessione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.
2. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del II Comune di Canazei i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento; il contributo viene erogato per un massimo di 200 ore per mese.
3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune di Canazei determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF).
3. L'entità del sostegno economico sarà determinata, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF annuale e partendo da un **minimo di € 4,46 ad un massimo di € 7,00** per ora/bambino.
 - Il contributo ordinario (minimo) è applicato anche alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
 - Il contributo ordinario (minimo) si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a **0,40**.
 - Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a **0,13**

| | |
|--|---|
| coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 | Contributo massimo |
| Coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,40 | contributo ordinario compreso tra il minimo e il massimo stabiliti annualmente dalla Giunta comunale in maniera inversamente proporzionale al coefficiente ICEF. In questi casi il valore del contributo si ottiene con la seguente formula: contributo orario = ICEF * m + q dove : m = (contrib. max – contrib. min)/(ICEF inf-ICEFsup) q= contributo max – m* ICEF inf . |
| Coefficiente ICEF superiore a 0,40 | Contributo minimo |

Il valore del contributo orario sarà ridotto o aumentato di un importo derivante dal rapporto tra la differenza tra trasferimento provinciale e contributo erogato dal Comune.

4. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

5. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate, il Comune si riserva di adeguare il contributo concesso.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, il Comune di Canazei nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune di Canazei secondo il modello allegato - indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune di Canazei provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una eventuale graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso dal Comune di Canazei.

3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Canazei usufruiscono del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune di Canazei copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune di Canazei

1. Il Comune di Canazei è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune di Canazei, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.